

1.PREMESSA

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (di seguito legge 190/2012) che ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione.

I principali temi affrontati dalla nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità riguardano:

- l'individuazione di un'autorità nazionale per la prevenzione della corruzione e l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare un soggetto responsabile dell'attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione;
- l'adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione per ciascuna amministrazione pubblica;
- il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'introduzione di misure dirette a prevenire il conflitto di interessi e le incompatibilità nel caso di svolgimento delle funzioni da parte dei titolari degli uffici competenti nelle pubbliche amministrazioni;
- il rafforzamento della disciplina in materia di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa sul reclutamento dei dipendenti pubblici;
- la modifica della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione;
- l'introduzione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- il potenziamento dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali;
- l'inasprimento delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione, ivi inclusa la nuova disciplina sull'accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura della disciplina delle incandidabilità e delle ineleggibilità.

Con Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013 sono state date le prime indicazioni per l'applicazione della legge 190/2012.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato con deliberazione n.72 dell'11 settembre 2013, dalla CIVIT (oggi A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012, è volto ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Mentre la Legge 190/2012 **sembrava dispensare le società partecipate e gli enti di diritto privato in controllo pubblico dall'adottare il Piano per la prevenzione della corruzione e gli adempimenti conseguenti, il Piano Nazionale Anticorruzione cita testualmente le società partecipate da Enti Pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico tra i soggetti sui quali grava l'obbligo di redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.).**

La circolare n. 1/ 2014 della Funzione Pubblica ha offerto indirizzi applicativi sull'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione (legge n. 190/2012) per le società controllate e partecipate.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

L'ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha approvato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

La determinazione specifica che in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Piave Servizi S.r.l., in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, ha ritenuto opportuno adeguarsi agli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), redatto ai sensi della legge 190/2012, dotandosi anche del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA.

Nella seduta del 31.07.2014 il CDA della Holding contrattuale Piave Servizi scrl ha approvato il PTPC e il PTTI successivamente adottati dalle società operative Sisp Srl e Sile Piave SpA (oggi estinte attraverso un processo di fusione per incorporazione).

Nella stessa seduta il CDA stabilì di rinviare la stesura del modello d.lgs 231/2001 ad un momento successivo all'uscita dei soci di area ASI spa (per evitare dispendi di importanti risorse pubbliche).

Oggi PIAVE SERVIZI srl sta redigendo il modello d.lgs 231/2001.

A conferma della correttezza della scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione si evidenzia che, a dicembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno raggiunto un accordo per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione nelle società controllate e/o partecipate, stipulando un documento di linee guida che contiene indicazioni di carattere generale anche per gli enti e le società controllate dalle altre amministrazioni pubbliche.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, a seguito delle risultanze condotte su una analisi dei Piani di Prevenzione della corruzione, ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA).

Il documento, oltre a ribadire la necessità che gli enti si dotino del modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, prevede, per gli stessi enti, anche l'adozione delle misure contemplate dalla legge n. 190 del 2012, in quanto il MEF riconosce che l'ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincide.

Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, la legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente.

1.1 Il rapporto tra Modello 231 e Modello di prevenzione della corruzione

E' necessario precisare che la legge 190 non menziona, in alcun modo, le società a partecipazione pubblica. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dalla CIVIT (oggi ANAC), mostra invece di porsi in una diversa prospettiva, estendendo l'applicabilità degli obblighi anticorruzione anche alle società partecipate: *"I contenuti del presente PNA sono inoltre rivolti alle autorità amministrative indipendenti, agli enti pubblici economici (ivi comprese l'agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art.2559 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari"*.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Il PNA e il suo Allegato 1 contengono due paragrafi (rispettivamente 3.1.1 e B.2), incentrati sul tema del coordinamento tra Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) e Modelli ex D.Lgs n. 231/2001, presupponendo, con tutta evidenza, che le disposizioni anticorruzione si applichino anche alle società partecipate.

Del resto il Cda della Holding Piave Servizi srl nel luglio 2014 aveva, con forza, voluto adottare il Piano per esprimere ai dipendenti e alla compagine sociale la volontà di operare nel servizio idrico integrato con lealtà, trasparenza, onestà e integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, ponendo la trasparenza e la prevenzione della corruzione come punti fermi di ogni politica aziendale, condividendo e facendo proprie le spinte innovative che coinvolgono la pubblica amministrazione e le sue partecipate, credendo che da un punto di vista prettamente aziendale la trasparenza rappresenti un motivo di eccellenza e di competitività e non un mero adempimento amministrativo.

ANALOGIE E DIFFERENZE TRA PTPC E MODELLO 231

Il PTPC e il modello 231 vantano alcuni elementi in comune:

- individuano i possibili rischi (rispettivamente la corruzione nel Piano, i reati - presupposto, nel modello ex D.Lgs.n. 231/2001)
- analizzano la gestione dei rischi individuati;
- richiedono l'adozione e l'attuazione di misure organizzative e di procedure di gestione e controllo.

Sul punto occorre chiarire che la Legge Anticorruzione e il PNA precisano che la nozione di corruzione rilevante è più ampia di quella coperta dalle specifiche fattispecie previste dal codice penale, comprendendo pure gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione e l'utilizzo dell'ufficio pubblico a fini privati.

Secondo il PNA, la c.d. "Parte Speciale" del modello 231 relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione può, a certe condizioni, costituire il Piano anticorruzione della società partecipata.

Anzi, questa parte Speciale potrebbe chiamarsi "Piano di prevenzione della corruzione" e, comunque, dovrebbe essere trasmessa alle amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicata sul sito istituzione della società.

Il CdA ha deciso di adottare un approccio diverso, che mantenga intatta la peculiare natura e funzione del modello ex d.lgs 231/2001.

Nel modello e nella sua Parte Speciale relativa ai reati contro la P.A. il Cda ha deciso di inserire esclusivamente i reati-presupposto tassativamente indicati dalla legge. Quindi nel modello si ritroveranno esclusivamente i delitti di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, e verranno tralasciati il rischio di commissione di altri reati contro la Pubblica Amministrazione (si pensi, ad esempio, all'abuso d'ufficio o all'omissione di atti d'ufficio) e, a maggior ragione il rischio di utilizzo della funzione Pubblica a fini privati (definizione più ampia del concetto di corruzione).

Tali rischi vengono quindi opportunamente individuati, descritti ed affrontati in un documento autonomo: appunto il presente PTPC.

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

Tra gli strumenti più rilevanti al fine di prevenire e reprimere il fenomeno corruttivo e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, vi sono, come accennato, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC).



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Il **PNA** è stato approvato dalla Civit (ANAC) con delibera n. 72 del 11/09/2013.

Con determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento del PNA. L'aggiornamento, dopo una attenta analisi di quanto è stato fatto, richiama le amministrazioni a porre maggiore attenzione a vari aspetti, in particolare:

- a) all'analisi del contesto esterno ed interno;
- b) alla mappatura dei processi, che deve essere effettuata su tutta l'attività svolta dall'amministrazione e non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) alla valutazione del rischio, che deve tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) al trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.
- e) alla coerenza tra PTPC e Piano della *performance* o documento analogo, sotto due profili:
 - le politiche sulla *performance* contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;
 - le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.
- f) al Programma per la trasparenza, che deve essere inserito all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
- g) alla gestione del rischio, che deve essere condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
- i) alla necessità di adeguare il processo di analisi del rischio alla norma internazionale UNI ISO 31000:2010.

Il **PTPC** è uno degli strumenti introdotti con la L. 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa. Il Piano è un documento di natura programmatica, che ha ad oggetto il complesso delle misure obbligatorie per legge, nonché le misure specifiche in funzione delle peculiarità di ciascuna amministrazione. Il Piano inoltre ispira il proprio funzionamento ad una logica di coordinamento, ha durata triennale e deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, con l'obiettivo di:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili dei servizi;
- prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Piave Servizi ha provveduto ad approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione nella seduta del CDA del 31.07.2014.


1.3. Il concetto di corruzione adottato nel PTPC

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrano **"l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"**.

Le situazioni rilevanti, dunque, sono più ampie delle fattispecie classiche di reato penale, già previste agli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - **a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione (ovvero della società pubblica) a causa dell'abuso di un potere pubblico, finalizzato a favorire interessi privati.**

Questa ultima definizione include **sia gli interessi privati del dipendente pubblico (del dipendente della società partecipata), sia gli interessi dei soggetti privati che si interfacciano con la pubblica amministrazione.**

E descrive le dinamiche corruttive del dopo Tangentopoli: mentre negli anni '90 il motore della corruzione era rappresentato dai partiti politici (ed erano numerosi i casi di concussione), oggi sono gli interessi privati degli operatori economici il principale «MOTORE» della corruzione.



1.4 ELENCO DEI REATI

Ai fini di esplicitare i rapporti intercorrenti tra PTPC e modello d.lgs 231/2001 si riportano nella tabella allegata i possibili rischi riscontrabili nei processi di lavoro analizzati e la loro presenza tra i reati presupposto nel modello d.lgs 131/2001.

OGGETTO DEL PTPC	Presenza del REATO PRESUPPOSTO nel modello d.lgs 231/2001
<p>1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p>Si (punto3)</p>

<p>2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p>	<p>Si (punto3)</p>
<p>3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo</p>	
<p>4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319</p>	<p>si</p>
<p>5. Concussione (art. 317 c.p.); Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p>	<p>si</p>
<p>6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni</p>	<p>si</p>
<p>7. Peculato (art. 314 c.p.); Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della</p>	<p>no</p>

cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.	
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni	no
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità	no
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.	no

2. IL PTPC DI PIAVE SERVIZI SRL

2.1. I soggetti

In conformità a quanto stabilito nell'allegato 1 del PNA, la strategia di prevenzione della corruzione di Piave Servizi srl, si attua attraverso la sinergia e la collaborazione di una pluralità di soggetti.

In particolare:

- **il Consiglio di Amministrazione**, chiamato a designare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) ed i suoi aggiornamenti **e ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;**

- **il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione** (R.P.C.), individuato nella persona del Direttore Amministrativo, il quale svolge i compiti esplicitati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013, funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione è inoltre assegnato il compito di elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione;

- i **Funzionari** apicali per l'Area di rispettiva competenza, i quali svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dell'autorità giudiziaria, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza dei principi del Piano dai parte degli altri dipendenti e verificano le ipotesi di violazione, adottano le misure gestionali, sono inoltre chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPC.

- i **dipendenti** di Piave Servizi srl, chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPC, a segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al Responsabile per la Prevenzione della corruzione ed i casi di personale conflitto di interessi;

- i **collaboratori a qualsiasi titolo** di Piave Servizi srl, i quali osservano le misure contenute nel PTPC, conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel PTPC e segnalano, altresì, le situazioni di illecito.

- **la cittadinanza** chiamata a CONTROLLARE il servizio reso da Piave Servizi srl alla comunità.

- i **soci**, chiamati in qualità di SINDACI, a CONTROLLARE il servizio reso da Piave Servizi srl alla comunità attraverso il COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO.

2.2. La prevenzione della corruzione

Piave Servizi è una azienda con la mission di erogare per i Comuni soci il SII alle 39 Comunità locali. Ma ogni azienda è articolata in processi a ciascuna fase dei quali sono preposte persone. Dunque, "analisi organizzativa" significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità.

Piave Servizi è chiamata a gestire i propri processi di erogazione in termini **non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.**

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si riflettono:

- sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi,
- e quindi sulla pressione fiscale e quindi su tutta la cittadinanza,
- sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi.

Prevenire la corruzione e garantire la trasparenza non è solo un VALORE (nel senso etico) ma ha anche un grande VALORE a livello di economia di gestione.

Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione sono strutturati.

La gestione del rischio organizzativo impone necessariamente i seguenti *step*:

a) Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa Piave Servizi srl, il riferimento è **al dato organizzativo** in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione. "Stabilire il contesto" si risolve dunque nell'analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l'organigramma ed il

funzionigramma dell'azienda, valutando anche l'ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte.

b) Identificare i rischi. Il problema dell'identificazione del rischio è semplificato dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo.

c) Analizzare i rischi. L'analisi del rischio non è mai fine a se stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto e non dimenticando che analizzare i rischi all'interno di un'organizzazione significa focalizzare l'attenzione sia sulla causa, sia sui problemi sottostanti, ossia sui problemi che l'artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l'analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L'analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione.

d) Valutare i rischi. Valutare i rischi di un'organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. **La valutazione e l'analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento.** La valutazione dei rischi è quindi il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione.

e) Studiare appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità concrete attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. Trovare strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione.

f) Monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento "immobile", ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del *feed back* operativo. Non a caso, l'art. 1, comma 8, L. 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendano appropriata la rimodulazione.

2.3. Il processo di adozione del PTPC

Il Cda, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, dell'art. 1 della legge n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione all'ANAC tramite l'apposito sistema informatico.

L'aggiornamento del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di Piave Servizi S.r.l. (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Si prevede inoltre un possibile adeguamento entro Giugno 2016 in concomitanza con l'approvazione del modello di cui al decreto legislativo n.231/2001.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Cda la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

2.4 Obiettivi del Piano

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione di Piave Servizi S.r.l. nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par.1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC, oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che anche il solo adombrarsi di fenomeni di corruzione espone Piave Servizi srl a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, oltre la capacità produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, favorendo una virtuosa condivisione della legalità;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra Piave Servizi S.r.l. e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO

3.1. La metodologia utilizzata per l'analisi e la gestione del rischio corruttivo

L'adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è frutto di un processo, conosciuto come *Risk Management*, o *Gestione del Rischio*, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla:

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dell'ente e genera delle conseguenze di diversa natura;

- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

Entrambi i passaggi implicano l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio.

Nel panorama internazionale, vengono utilizzate una pluralità di metodologie di gestione del rischio. Ne sono un esempio l'IRM, AIRMIC, ALARM1, lo standard AS/NZS 4360:20042, l'Orange Book3, lo standard COSO-ERM4 e lo standard ISO 31000:2010.


Il PNA suggerisce l'utilizzo dello **standard ISO 31000:2010**, giacché fornisce un approccio rigoroso all'identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono essere sintetizzate nella:

1. Definizione del contesto;
2. Identificazione del rischio;
3. Analisi del rischio;
4. Valutazione del rischio;
5. Trattamento del rischio.

A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della **Comunicazione e del Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'organizzazione.**

La UNI ISO 31000:2010 non serve per certificare un sistema, ma per fornire dei suggerimenti, per gestire efficacemente il rischio (*qualunque rischio*) e può rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione della corruzione

Le fasi del processo possono essere sintetizzate e visualizzate meglio nello schema che segue:



I principi della ISO 31000:2010, che facciamo nostri in questa attività, sono:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security,



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenere conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio si individuano capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuo della realtà monitorata. Ogni qualvolta accadano eventi esterni ed interni cambia il contesto in cui si opera e ciò richiede di procedere ad un nuovo monitoraggio ed ad un riesame della situazione fattuale in cui possono emergere nuovi rischi o in cui altri rischi si modificano o scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

La prevenzione della corruzione serve per ridurre i danni che la corruzione può causare ad una pubblica amministrazione (danno all'immagine e danno erariale) e ad una comunità (aumento dei costi per le opere pubbliche, peggioramento dei servizi al cittadino, perdita di fiducia nelle istituzioni). **Non serve per debellare il fenomeno, ma per contenerlo: per questo è uno strumento di gestione del rischio. Appare evidente che il rischio di corruzione non è un problema politico, amministrativo o giudiziario, ma è un problema organizzativo.**



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

3.2. Analisi del contesto dell'amministrazione

In esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, Piave Servizi S.c.r.l. ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ing. Mario Bonotto con deliberazione del Cda del 28 Luglio 2014.

Attualmente, con delibera del C.d.A. del 12.12.2015, è stato individuato il RPC nella persona del Vice Direttore Generale, Mario Petrin.

Nella stesura del presente aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, si è tenuto conto del particolare scenario di riferimento per l'Ente.

Piave Servizi srl (oggi srl) nasce nel 2003 per volontà di SISP srl, SILE PIAVE spa e ASI spa con lo scopo di creare sinergie, ottimizzare le strutture e le risorse aziendali e con l'obiettivo di giungere ad un gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio di riferimento. Le quote di Piave servizi sono state successivamente cedute ai Comuni proprietari delle operative per ottenere l'affidamento in house del servizio da parte dell'ATO VENETO ORIENTALE (Piave Servizi garantisce il controllo e il coordinamento delle operative).L'assemblea del Consiglio di Bacino nella seduta del 28 Marzo 2014, preso atto dell'uscita dall'ATO "Veneto Orientale" dei Comuni di area ASI spa, ha impegnato le società a procedere alla conseguente necessaria riorganizzazione del gruppo contrattuale mediante processi aggregativi. L'assemblea dei soci di Piave servizi del 13 dicembre 2014 ha dato mandato al CDA di Piave Servizi di elaborare un progetto di fusione che contenesse la spesa e i tempi di realizzazione al fine di rispettare i provvedimenti di spending review e le normative in tema di semplificazioni ed eliminazione delle partecipate. Il progetto di fusione è stato approvato prima da parte dei CDA (la cui elaborazione è stata condivisa con i Comuni soci) , successivamente dai 39 Consigli Comunali e infine dall'Assemblea dei soci nel giugno 2015. In data 09.12.2015 si è concretizzata la fusione in Piave Servizi Srl, a seguito sottoscrizione dell'atto di incorporazione di SISP Srl e Sile Piave SpA.

A seguito della fusione, per quanto attiene la governance e il funzionigramma, si vengono a definire numerosi vantaggi, fra i quali:

- una sola Assemblea dei Soci ed un solo CdA
- presenza i organigramma unicamente di un direttore tecnico e di un direttore amministrativo
- l'ottimizzazione del lavoro svolto e quindi la possibilità di internalizzare alcuni incarichi attualmente affidati a professionisti terzi.
- Istituzione di nuovi uffici/servizi:

Controllo di gestione.

E' stato istituito - in staff al Direttore Amministrativo - questo nuovo servizio, ormai indispensabile per un'azienda come Piave Servizi.

Espletamento procedure ed attività per il Comitato di Controllo e di Coordinamento.

Verrà istituito un ufficio a supporto al Comitato di Controllo e di Coordinamento, composto dai rappresentanti legali dei comuni soci (o delegati) avente come fine l'esercizio di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il personale a ciò preposto - ed appartenente all'Ufficio Segreteria e Affari Generali - cura la preparazione della documentazione per il comitato, predispone le convocazioni (su indicazione del Presidente del comitato) e verbalizza le sedute.

Sistema Informativo Territoriale (SIT).

Viene costituito un settore dell'Ufficio Progettazione e D.L. che si occupa della raccolta, organizzazione e gestione informatica e territoriale di tutte le informazioni legate alle infrastrutture e agli impianti di proprietà o in gestione all'azienda. La rappresentazione territoriale del dato (anche alfa numerico) diventa quindi anche supporto alla progettazione e alla pianificazione.

Modello organizzativo a sensi Dlgs 231/2001 e Piano Anticorruzione.

E' previsto un miglioramento dei processi di lavoro attraverso l'implementazione di un modello organizzativo ai sensi d.lgs231/2001 e del piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'organigramma aziendale è riportato nell'allegato 1.

3.3. La mappatura dei processi

Una volta individuate le aree di rischio, per ciascuna di esse si è provveduto alla mappatura dei processi ad esse afferenti.

E' stata mutuata, al riguardo, la definizione di **"processo"** fornita dal P.N.A., secondo il quale *"per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica"*.

Per ogni area sono stati individuati i seguenti processi:

Area A: Acquisizione, progressione e gestione del personale

- Selezione personale
- Gestione delle Risorse Umane
- Controllo sull'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni esterne)

AREA B acquisizioni di servizi, beni e forniture

- Programmazione degli acquisti
- Progettazione della gara
- Selezione del contraente
- Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- Esecuzione
- Subappalto
- Varianti
- Affidamento incarichi professionali

AREA C (Provvedimenti Autorizzatori e Concessori ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato sul destinatario)

- Risoluzione reclami post fatturazione
- Verifica funzionalità contatori
- Autorizzazioni allo scarico
- Conferimento da parte di terzi di rifiuti presso impianti di depurazione

AREA D (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato sul destinatario)

- Attività stragiudiziale/ bonaria di contenimento dei reclami non accolti
- Dilazioni sui crediti oggetto di recupero
- Risarcimento danni di terzi discrezionale

AREA E RAPPORTI CON LA PROPRIETA'

- Gestione dei rapporti di alto profilo istituzionale debito crediti piano degli interventi
- Gestione dei rapporti commerciali con i Comuni Soci

3.4. La valutazione del rischio

Tutti i processi sono stati singolarmente valutati applicando la metodologia indicata nel PNA; conseguentemente, ad ogni singolo processo sono state attribuite valutazioni in termini di punteggio numerico con riferimento a n. 6 indicatori delle **probabilità** (di accadimento) ed a n. 4 indicatori dell'**impatto** (sulla struttura).

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato	1
E'parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
E'parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E'parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,direttive,circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento?	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo ?

Ha rilevanza esclusiva interna?	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento appalto)	5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti) ?

No	1
Si	2

Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

SPECIFICA Per **controllo** si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre le probabilità del rischio(e, quindi, sia il sistema dei controlli legali,come il controllo preventivo e il

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). la valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona nella p.a.. Per la stima delle probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No	1
Si	5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi nell'area metropolitana?

No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione /il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Per una descrizione maggiormente analitica della valutazione si rimanda all'allegato 5 del PNA.

Successivamente all'approvazione del P.N.A., sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti in merito all'allegato 5 del P.N.A.: «Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:

- il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

- il valore dell'Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25». Rispetto alle scelte tecniche proposte dall'allegato 5 del P.N.A. per la misurazione del rischio, il suo utilizzo ha evidenziato una serie di problematiche rilevanti, relative sia agli indicatori utilizzati per la valutazione, che attinenti alla metodologia di aggregazione dei dati, che, in sintesi, possono essere ricondotte ad una sottostima della rischiosità dei processi.

Tuttavia, le maggiori criticità si segnalano nell'utilizzo della procedura di aggregazione degli indicatori di probabilità e impatto suggeriti dall'allegato 5 del P.N.A., ossia la media aritmetica. Attraverso l'utilizzo di tale operatore, l'amministrazione comunale ha ottenuto un appiattimento verso il basso dei valori di impatto e probabilità, qualsiasi fossero i valori attribuiti alle singole variabili. Per ovviare al paventato problema di una sottostima del rischio, l'amministrazione ha preferito ricorrere ad una metodologia che applicasse una logica di tipo prudenziale, in quanto quello della corruzione è un fenomeno complesso e in larga misura sommerso.

Pertanto il CdA di PIAVE SERVIZI SRL, valutato il piano di analisi del rischio, ha ritenuto di normalizzare i parametri di probabilità e impatto utilizzando le formule di seguito riportate:

DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA'	CONTROLLI	SOMMATORIA	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO ORGANIZZATIVO REPUTAZIONALE	SOMMATORIA	IMPATTO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	20	5	25

sommatoria maggiore o uguale a 20 la
PROBABILITA' 5

sommatoria maggiore o uguale a
10 la PROBABILITA' 5

2	5	1	5	1	3	17	4,25	1	1	0	3	5	2,5	10,6
---	---	---	---	---	---	----	------	---	---	---	---	---	-----	------

sommatoria minore di 20 : la probabilità è la
SOMMATORIA/ 4

sommatoria minore di 10 : la
probabilità è la SOMMATORIA/ 3

1	5	1	1	1	1	10	2,5	1	1	0	1	3	1,5	3,75
---	---	---	---	---	---	----	-----	---	---	---	---	---	-----	------

sommatoria minore di 20 : la probabilità è la
SOMMATORIA/ 4

sommatoria minore di 10 : la
probabilità è la SOMMATORIA/ 3

È pur vero che, l'utilizzo di tale metodo, in certe condizioni, può determinare una tendenza verso i valori più alti (sopravalutazione). Tuttavia, se si adotta un criterio prudenziale, un'eventuale sopravalutazione del rischio è certamente preferibile a una sua sottovalutazione.


I valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo il seguente schema:

intervallo da 1 a 5 rischio basso

intervallo da 6 a 15 rischio medio

intervallo da 15 a 25 rischio alto

Al fine di rappresentare graficamente i risultati ottenuti è stata usata la matrice riportata di seguito



3.5. L'identificazione e la valutazione degli eventi rischiosi

Una volta effettuata la valutazione del rischio ed attribuito un *rating* a ciascun processo, come illustrato nel paragrafo precedente, si è proceduto ad individuare, analizzare e valutare, per tutti i processi, i possibili eventi, azioni e situazioni potenzialmente suscettibili di innescare il rischio di corruzione.

Per ciascuno processo è stata verificata, in primo luogo, l'applicabilità di tutti gli eventi rischiosi elencati nell'Allegato 3 del PNA, analizzando ogni singola situazione ed ogni singolo evento in relazione alla specifica realtà di Piave Servizi srl.

Sono stati inoltre individuati ed analizzati ulteriori eventi rischiosi in aggiunta a quelli previsti nel citato Allegato 3 del PNA, relativamente sia alle aree di rischio sia ai processi riportati nelle tabelle allegate.

3.6. Ponderazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione .

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile.

E' stato quindi individuato il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o l'implementazione di nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato. Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da Piave Servizi Srl quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:



PIAVE SERVIZI S.R.L.

Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;

<i>Id</i>	<i>Misura obbligatoria</i>	<i>Tavola allegata PNA</i>
1	Adempimenti relativi alla trasparenza	3
2	Codice di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Astensione in caso di conflitto di interessi	6
5	Svolgimento di incarichi ed attività extra istituzionali	7
6	Inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi dirigenziali	8-9
7	Divieto svolgimento attività incompatibili alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage - revolving doors</i>)	10
8	Controllo su precedenti penali ai fini della nomina in commissioni e dell'assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi	11
9	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (<i>Whistleblowing</i>)	12
10	Formazione del personale	13
11	Protocolli di legalità	14
12	Diffusione buone prassi	15
13	Monitoraggio tempi procedurali	16
14	Monitoraggio rapporti intercorrenti tra Amministrazione e soggetti esterni	17

Evidentemente delle MISURE sopra riportate solo sono applicabili a Piave Servizi srl (in dettaglio al paragrafo 4) .

4. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

4.1. Gli obblighi di trasparenza

La "trasparenza amministrativa" disciplinata, in particolare, dal D.Lgs. n. 33/2013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Sotto tale profilo, infatti, essa consente:

1. la conoscenza dall'esterno del responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell'amministrazione e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2. la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi la possibilità di verificare se ci sono "blocchi" anomali del procedimento stesso;
3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una pluralità di dati e di informazioni (di cui al D.Lgs n. 33/2013) relativi all'attività posta in essere dal Piave Servizi srl.

Considerata la *ratio* della misura - ossia quella di garantire l'accesso alle informazioni dell'amministrazione finalizzata all'esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di riferimento - essa può ritenersi trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi totalità dei processi mappati. Ne consegue, pertanto, che la misura - pur nell'uguale



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

definizione delle fasi per la sua attuazione – si declina in maniera differente a seconda del processo considerato, in termini di dati oggetto di pubblicazione e di aggiornamento, per i cui dettagli si rinvia al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI).

Ruolo fondamentale al fine dell'attuazione di tale misura viene ricoperto dal Responsabile della Trasparenza, che ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del PTTI, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dei vari Organi dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare al CDA e all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

4.2. Piano di Formazione in materia di Anticorruzione

Nella prevenzione della corruzione la formazione è considerata di importanza fondamentale. I fabbisogni formativi sono individuati dal RPC.

Sono previsti interventi formativi specifici rivolti ai Quadri e agli addetti che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione.

In linea con quanto stabilito dalla legge 190/2012 che prevede nell'ambito della costruzione del sistema di prevenzione della corruzione l'adozione di iniziative formative dedicate, la Società ha programmato azioni formative in materia di anticorruzione differenziate per destinatari, contenuti, modalità.

L'azione formativa in tema di anticorruzione costituirà parte integrante del Piano annuale di formazione interna predisposto dalla Società.

Lungo l'arco temporale del triennio 2016 – 2018 in linea con quanto prescritto dalla L. 190/2012, Piave Servizi programmerà la realizzazione di percorsi formativi, strutturati sui due livelli suggeriti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- a) livello specifico, rivolto ai referenti e ai funzionari addetti alle aree a rischio;
- b) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale).

4.3. La rotazione

La rotazione allontana il privilegio o la consuetudine e la prassi, che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti inamovibilmente inseriti in un certo ruolo, a discapito di altri. E già questo è un comportamento corruttivo, perché corrompe, lede il principio di imparzialità e parità di condizioni.

La rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità incontra in PIAVE SERVIZI srl limiti oggettivi, considerata l'assenza di specifiche e adeguate professionalità da alternare nei vari servizi, inoltre la rotazione si pone in chiaro conflitto con l'altrettanto importante principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività.

Data l'impossibilità di procedere alla rotazione PIAVE SERVIZI ha individuato misure compensative dello strumento della rotazione per aree a rischio corruzione. In particolare la legge 231/2001 ha introdotto **il principio di segregazione dei ruoli, come strumento di corporate governance finalizzato ad eliminare situazioni di potere gestorio illimitato.**



PIAVE SERVIZI S.R.L.

Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

La segregazione si realizza attraverso la separazione dei ruoli e dei poteri tra le diverse funzioni aziendali. Tale principio è ripreso dall'ANAC quando afferma che è opportuno "evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni".

Il Piano Nazionale anticorruzione richiama la legge 231/2001 per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012. I modelli di gestione dei rischi corruzione di cui alla legge n. 231/2001 e di cui alla deliberazione n. 72 della CIVIT sono pertanto simili.

Il piano nazionale anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 della CIVIT indica tra le aree a rischio corruzione l'area affidamento di lavori, servizi e forniture.

Nel business plan, approvato dall'Assemblea dei soci, si è quindi ritenuto opportuno, di limitare la sovrapposizione di funzioni attraverso la separazione delle fasi di aggiudicazione degli appalti da quelle di progettazione ed esecuzione degli stessi (la separazione del centro di scelta dalla gestione dell'appalto riduce il rischio corruzione in quanto separa i centri decisionali) e di trasferire le procedure di gara all'ufficio gare.

4.4. L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 il responsabile del procedimento e il titolare dell'ufficio devono astenersi dall'adottare pareri, valutazione tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto d'interesse anche potenziale ed hanno il dovere di segnalare tale conflitto.

Le situazioni personali e professionali che possono essere sintomatiche di un possibile conflitto d'interessi trovano la loro tipizzazione nel Codice di comportamento nazionale di cui al DPR n. 62/2013 all'art. 6:

"Il dipendente si astiene dall'adottare decisioni o attività che possano coinvolgere interessi, di qualsiasi natura, riguardanti:

- se stesso
- di parenti ed affini entro il 2° grado
- coniuge
- conviventi".

Agli effetti dell'obbligo di astensione si ha conflitto di interessi in tutte le situazioni nelle quali esista un contrasto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato di chi agisce per Piave Servizi srl.

Il dipendente, qualora rilevi la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi, provvede a darne immediata comunicazione scritta al proprio Responsabile che dispone per iscritto sollevando dall'incarico il dipendente oppure motivando il mantenimento dell'incarico.

Nel caso dei Quadri la segnalazione va fatta al Direttore Tecnico o Amministrativo.

La violazione della norma configura:

- responsabilità disciplinare a cui consegue l'applicazione delle relative sanzioni;**
- illegittimità del procedimento e provvedimento in quanto sintomo di eccesso di potere.**

Al di fuori dei casi sopra previsti il dipendente è comunque obbligato a segnalare le situazioni nelle quali siano coinvolti interessi di:

- persone di frequentazione abituale;
- soggetti od organizzazioni con cui egli stessi o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni, società di cui amministratore o dirigente.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

In ordine all'opportunità dell'astensione decide il responsabile della struttura di appartenenza il quale applica le disposizioni previste nel Codice di comportamento integrativo nel caso in cui ritenga di disporre l'astensione del dipendente dalla trattazione della pratica.

4.5 Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Il **Decreto legislativo n. 39/2013** ha attuato la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, prevedendo fattispecie di:

a) **"inconferibilità"**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

b) **"incompatibilità"**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, dalla quale, con riferimento al contenuto dell'incarico, deve emergere l'insussistenza di cause o titoli ostativi al suo conferimento (**inconferibilità**).

Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di **incompatibilità** al mantenimento dell'incarico conferito.

Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale di Piave Servizi srl, nell'apposita sezione "società Trasparente".

4.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

Al fine di evitare che il dipendente dell'azienda possa sfruttare la posizione acquisita all'interno dell'amministrazione, per ottenere condizioni di lavoro maggiormente vantaggiose con soggetti con cui è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua regolare attività amministrativa, la L. 190/2012 ha apportato delle modifiche all'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La presente disposizione riguarda solo quei dipendenti che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione, hanno avuto il potere sulle decisioni oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo a specifici procedimenti o procedure.

L'applicazione di tale misura – da attuarsi nel corso del triennio 2016-2018 – comporta il porre essere le seguenti attività:

- 1) formulazione di una clausola standard – da inserire nei futuri contratti di assunzione del personale – che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- 2) formulazione di una clausola standard - da inserire nell'ambito delle procedure di scelta del contraente – che preveda la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

3) Verifica effettivo inserimento della clausola c.d. anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e di collaborazione e negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici;

4) Monitoraggio efficace attuazione della presente misura di prevenzione.

4.7 Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Il D.Lgs. n. 165/2001 e il D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le situazioni in cui la pubblica amministrazione è obbligata ad esaminare l'esistenza di condanne penali per reati commessi contro la stessa PA a carico dei soggetti o degli organi ai quali si intende conferire potere decisionale. In particolare, tali disposizioni si applicano a tali specifiche situazioni:

- nel momento di formazione delle commissioni;
- nel momento del conferimento di incarichi dirigenziali;
- all'atto di assegnazione di funzioni direttive a uffici, funzionari o altri collaboratori.

Nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso reato, verrebbe a mancare la situazione ostativa.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs, n. 39 del 2013.

Piave Servizi estende le stesse regole ai suoi dipendenti.

4.8 Obblighi di informazione

I Quadri informano tempestivamente il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione* di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del *Piano*. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano ai quadri qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. Il RPC e i quadri possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

4.9 Tutela del dipendente che denuncia illeciti (c.d. whistleblower)

L'articolo 1, comma 51 della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. whistleblower, inserendo, tra le misure obbligatorie di prevenzione del rischio, anche la tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito, tra i quali, i casi di corruzione.

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza, tra i quali i casi di corruzione: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo.

Solo se la segnalazione risulti sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all'avviamento di procedimenti disciplinari.

Conformemente a quanto previsto nel Codice di comportamento dell'Ente la segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Anonimato

La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incoltato nei seguenti casi: consenso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incoltato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incoltato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta fermo che la Società deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

Il divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria o al proprio superiore gerarchico. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione*; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nella Società.

A seguito di quanto sopra rappresentato:

- il RPC valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
- il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Sottrazione al diritto di accesso

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990.

Sulla base delle considerazioni che precedono, PIAVE SERVIZI srl intende adottare entro il 2016 una procedura ispirata ai seguenti criteri operativi:

- il soggetto competente a ricevere le segnalazioni dei *Whistleblower* è il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione*, cui spetta eseguire le verifiche preliminari eventualmente necessarie e, in caso di riscontro di irregolarità, eseguire le necessarie segnalazioni alle strutture ed organi di controllo della Società ed eventualmente alle Autorità terze competenti;
- ai fini della presentazione delle segnalazioni riservate sarà istituito un adeguato sistema informatico che garantisca l'identificazione del segnalante al solo R.P.C.;
- il sistema dovrà altresì consentire la presentazione di segnalazioni anonime;
- le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa;



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- per l'esecuzione delle eventuali verifiche preliminari il R.P.C può procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture della Società.

4.10 La partecipazione

Nella fase attuale di elaborazione e predisposizione del primo *Piano Triennale della prevenzione della corruzione*, considerato il processo di Fusione in atto e la definizione di nuovi processo di lavoro, la Società ha coinvolto esclusivamente i Direttori.

Con il presente Piano si intende realizzare e soprattutto sistematizzare strategie di ascolto dei propri stakeholder, intesi sia come *stakeholder* esterni che interni. Gli strumenti adottandi risponderanno all'esigenza della Società di ottenere dei *feedback* relativi agli effetti della propria azione.

Sono identificati come *stakeholder* esterni tutti coloro verso i quali si rivolgono le attività ed i servizi della Società; rientrano quindi in tale ambito: le associazioni di categoria, le imprese del territorio di riferimento, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, le amministrazioni pubbliche locali.

Si configurano invece quali *stakeholder* interni i dirigenti, il personale, le delegazioni sindacali e i rappresentanti della sicurezza.

Il coinvolgimento degli *stakeholder* interni ed esterni e la loro partecipazione attiva sono necessari sia in fase di pianificazione strategica, al fine di meglio definire gli obiettivi da perseguire, sia in fase di rendicontazione del livello di prevenzione dell'anticorruzione raggiunto dalla Società.

Essi, infatti, sono chiamati a condividere gli obiettivi della Società in materia di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni corruttivi; sono altresì coinvolti nell'attività di rilevazione dei reali bisogni informativi degli utenti;

Al fine di migliorare e affinare tali strumenti, la Società creerà un'apposita sezione, all'interno della sezione "*Anticorruzione e Trasparenza*" con un indirizzo email dedicato, al quale sarà possibile scrivere per informazioni, suggerimenti e pareri da parte degli utenti in modo da raccogliere proposte sulla prevenzione della corruzione e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Sarà, ovviamente, pubblicato all'interno di tale sezione anche il presente documento, unitamente al nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e a qualsiasi altra informazione che la Società riterrà importante portare a conoscenza dei cittadini-utenti con riferimento a queste materie.

Le segnalazioni una volta analizzate, verranno tempestivamente sottoposte all'attenzione del *Responsabile della prevenzione della corruzione*, il quale, in contraddittorio con i referenti delle aree interessate, prenderà i relativi provvedimenti.

4.11 I protocolli di legalità

Piave Servizi srl provvederà nell'ambito delle attività del Piano all'implementazione degli specifici protocolli di legalità già adottati sia per coloro che partecipano a gare per la scelta del contraente in materia di lavori, servizi e forniture sia per coloro che intendono stipulare contratti di qualsiasi natura con la Società di valore superiore per operazione a complessivi Euro 40.000,00.

La mancata sottoscrizione del patto di legalità determinerà l'impossibilità di partecipare alle gare o comunque di contrarre con la Società

5 Il monitoraggio



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Il presente Piano sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori mediante segnalazione via e-mail personale affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano verrà inoltre inviato ai COMUNI SOCI al fine di consentire l'attività di vigilanza e di controllo sull'azienda e al fine di coordinare il proprio PTPC con l'area **AREA E RAPPORTI CON LA PROPRIETA' del presente piano (che prevede i processi a rischio corruzione** Gestione dei rapporti di alto profilo istituzionale e Gestione dei rapporti commerciale con i Comuni Soci)

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ha il compito di verificare che le prescrizioni normative in materia o quelle contenute nel Piano nazionale anticorruzione approvato dall'A.N.AC. e/o contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

A tal fine egli **effettuerà un controllo periodico con cadenza semestrale (nei mesi di marzo e settembre)** delle attività svolte dalle singole aree valutate come sensibili ed a più elevato rischio di corruzione, e comunque ogni qualvolta riceva delle segnalazioni circa il possibile verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione potrà effettuare, periodiche verifiche (anche su richiesta dei consiglieri di Amministrazione) mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della prevenzione e della Corruzione potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Del monitoraggio effettuato il responsabile redigerà appositi verbali che saranno sottoposti agli organi societari e pubblicati nel sito web della Società.

Inoltre il RPC cura la pubblicazione della Relazione.

6 RESPONSABILITÀ

Il **RPC** risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1, co. 12, 13, 14, L. 190/2012. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Dirigenti, dei Quadri e dei dipendenti, con riferimento alle rispettive competenze, oltre che elemento di valutazione sulla performance individuale.

Come previsto dal PNA (Allegato 1, par. B.1.16 pagg. 20/21), il presente PTPC individua, in via transitoria, come segue i soggetti **REFERENTI** del RPC: **tutti i Quadri dell'Azienda**.

Con successivi atti del RPC potranno essere individuati **ulteriori referenti** o specificate le funzioni di uno o più di essi.

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 28/01/2016